



SENTENZA - 139/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Maria Rita MICCI Consigliere - relatore

Antonio DI STAZIO Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 58921 promosso da:

Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti

per la Regione Piemonte - APPELLANTE -

CONTRO:

MARCO MARCHIONI (c.f.: MRCMRC61S20F952Z), nato a Novara il 20

novembre 1961, residente in Ronco Biellese (BI), via 27 agosto 1944 28/B,

rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente tra loro,

dagli Avv.ti Dario Vladimiro Gamba (C.F.: GMBDTN59M08L219Y - PEC :

dariotinovladimirogamba@pec.ordimeavvocatitorino.it - fax: 011/4477723)

e Annamaria Torrani Cerenzia (C.F.: TRRNMR64P64L219G - PEC:

annamariatorranicerenzia@pec.ordineavvocatitorino.it - fax: 011/4347098)

del Foro di Torino, nonché dall' Avv. Stefano Gattamelata (C.F.

GTTSFN63L16H501U- PEC.: s.gattamelata@pecprofessionalitainrete.it - fax:

06/583333364) del Foro di Roma, eleggendo domicilio presso lo studio di

quest'ultimo, in Roma - 00153, alla Via di Monte Fiore, n.22

APPELLATO

Per l'annullamento della **sentenza** pronunciata dalla Sezione giurisdizionale

della Corte dei conti per la **Regione Piemonte n. 117/2021, depositata il 23**

marzo 2021.

Visti l'atto di appello e tutti gli atti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 20 marzo 2024, letta la relazione del cons.

Maria Rita Micci, il rappresentante della Procura Generale, V.P.G. Giulio

Stolfi nonché i difensori dell'appellato, avvocati Gamba Dario Vladimiro e

Torrani Cerenza Anna Maria, con l'assistenza del segretario di udienza

dott.ssa Alessia Spirito, la causa è passata in decisione.

Premesso in

FATTO

Con sentenza n. 117/2021, pubblicata il 23 marzo 2021, la Sezione

giurisdizionale per il Piemonte, in parziale accoglimento della domanda

attore, ha condannato, il dirigente medico Marchioni Marco al pagamento,

in favore della ASL di Biella, della somma, comprensiva di rivalutazione

monetaria, di euro 181.800,00, oltre interessi e spese di giustizia.

La domanda originariamente formulata dalla Procura regionale prendeva

origine dai fatti qui di seguito esposti.

Il dott. Marchioni, medico a tempo pieno con rapporto di esclusiva presso

la Struttura Semplice Dipartimentale di Medicina Legale di Cossato (BI) dal

dicembre 1989 all'ottobre 2018 aveva optato per il regime di intramoenia ed

era stato autorizzato dalla ASL di Biella, con decorrenza 1 gennaio 2013, a svolgere attività professionale all'interno della struttura in specifici giorni e orari; lo stesso, però, tra il 2014 ed il 2018, aveva contestualmente espletato una attività professionale parallela, consistita nel rilascio di certificazioni di idoneità alla guida per conto di numerose autoscuole ed agenzie di pratiche auto e nel conseguente inserimento dei relativi dati, previo accesso con le proprie credenziali personali, nel sito della Motorizzazione civile, in giorni e in orari nei quali risultava invece la sua presenza in servizio e ciò senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e senza le dovute comunicazioni alla amministrazione finanziaria e contestuale rilascio di fattura.

Stante lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata, la Procura contabile ha contestato al Marchioni un danno a carico della ASL di Biella articolato nelle seguenti voci: i) danno da mancata restituzione dei compensi percepiti nell'esercizio dell'attività libero professionale non autorizzata, pari a € 609.652,00; ii) danno da indebita percezione della retribuzione durante l'assenza dal servizio per l'attività diretta al rilascio delle certificazioni di idoneità alla guida, pari a € 44.688,00; iii) danno da indebita percezione dell'indennità di esclusiva, percepita dall'interessato nonostante la mancata osservanza dell'optato regime di intramoenia, pari a € 55.430,44; iv) danno da disservizio, quantificato in via equitativa nella misura del 20% dell'ammontare dell'indennità di esclusiva, pari a € 11.086,08; v) danno all'immagine ex art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001 per l'ingannevole e incompleto adempimento, mediante fatti di assenteismo, degli obblighi di servizio, valutato equitativamente in € 50.000.

Per un totale di euro 770.856,52.

Con decreto presidenziale n. 16/19/SEQ del 6 dicembre 2019, confermato con ordinanza del 22 gennaio 2020, n. 4 è stato disposto il sequestro conservativo *ante causam* sui beni del convenuto fino alla concorrenza dell'intero importo contestato nell'invito a dedurre, pari a € 770.856,52.

Con la sentenza n. 117/2021, depositata il 23 marzo 2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte ha riconosciuto parzialmente fondata la domanda formulata dalla Procura: ha ritenuto indebita l'avvenuta percezione dell'indennità di esclusività (per euro 55.430,44); ha quantificato nella minor misura di € 399.380,00 la voce corrispondente al danno da mancata restituzione dei compensi percepiti nell'esercizio dell'attività libero professionale non autorizzata, accogliendo il criterio di valorizzazione presuntiva proposto dalla difesa, pari alla tariffa abitualmente praticata dal convenuto di € 20 a visita. Sono state, invece, respinte le domande volte al riconoscimento del danno da indebita percezione della retribuzione durante l'assenza dal servizio, sulla base dell'asserita mancanza di prova sul numero e sulla durata delle assenze; del danno all'immagine, come conseguenza del mancato riconoscimento del danno da indebita percezione delle retribuzioni nel periodo di assenza dal servizio; del danno da disservizio, non essendo stato fornito un principio di prova dei costi aggiuntivi sopportati dall'Amministrazione a causa della condotta del convenuto. In conclusione, l'effettivo danno erariale è stato definitivamente accertato in € 454.510,44 (€ 399.380,00 + € 55.430,44). La somma è stata poi decurtata di una quota pari al 60% in forza del potere riduttivo, ritenuta l'assenza di dolo in capo al convenuto, oltre alla condotta

tenuta dalla competente ASL chiaramente permissivo rispetto alla protrazione per anni della contestata condotta antigiuridica. Al Marchioni è stata quindi addebitata una somma, comprensiva di rivalutazione monetaria, pari ad € 181.800,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Avverso la sentenza ha proposto appello la Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte prospettando i seguenti motivi: 1) Erronea valutazione dell'elemento soggettivo. Motivazione insufficiente e manifestamente illogica. La Procura appellante ha insistito affinché la sentenza fosse riformata con riferimento all'elemento psicologico da ritenersi inequivocabilmente qualificabile come dolo e non già come colpa grave, alla luce del voluminoso corredo probatorio offerto in atti ed idoneo a dimostrare la piena consapevolezza del Marchioni circa la non linearità della condotta dallo stesso tenuta.

2) Erronea ed illogica rideterminazione del danno ex art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. 165/2001, dal momento che il Collegio ha ritenuto di poter applicare alle numerose certificazioni rese dal Marchioni senza la prescritta autorizzazione (19.954), il costo unitario di 20,00 euro, unilateralmente stimato dall'odierno appellato, anziché la maggior somma di euro 32,00 oggettivamente proposta dalla Procura anche sulla base della stima operata dalla Guardia di Finanza.

3) Erroneità della ritenuta carenza di prove in relazione alla voce di danno da indebita percezione della retribuzione durante la falsa attestazione della presenza in servizio e del correlato danno all'immagine. Errata interpretazione di disposizioni normative.

L'appellante contesta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha ritenuto non provata la presenza dell'appellato in luogo diverso da quello di servizio, nonostante il chiaro riferimento ad indirizzo IP offerto in sede di indagini, come indirizzo diverso da quello della USL di Biella dove il Marchioni attestava di essere presente, in relazione alle attestazioni in servizio rilevate dalla timbratura del badge.

La corretta valutazione di dette circostanze avrebbe comportato il riconoscimento sia della falsa attestazione della presenza in servizio, che del conseguente danno all'immagine della pubblica amministrazione, anche in considerazione della diffusione mediatica della vicenda, ai sensi dell'art. 55 quinquies decreto legislativo 165/2001.

4) Carenza dei presupposti per l'esercizio del potere riduttivo. Abnorme riduzione del danno. Inadeguata motivazione in relazione alla gravità dei fatti e della condotta prospettata.

La Procura ha espressamente dichiarato di non voler impugnare il capo di sentenza relativo al danno da disservizio concludendo, quindi, per la riforma della sentenza e la condanna dell'appellato al pagamento della somma totale di euro 759.770,44.

Con ordinanza 14/2021 del 13 agosto 2021 questa Terza Sezione di Appello ha rigettato l'istanza per sequestro conservativo dei beni dell'appellato, proposta dalla Procura appellante fino a concorrenza della somma per la quale era stata richiesta la condanna.

Con memoria del 23 febbraio 2024 si è costituito il Marchioni Marco prendendo posizioni sulle singole contestazioni avanzate dalla Procura appellante. Con riferimento all'elemento soggettivo la difesa dell'appellato

ha insistito per il rigetto della richiesta di riconoscimento di una connotazione dolosa dell'elemento psicologico stante la non linearità dei rapporti intercorsi fra il Marchioni e l'amministrazione di appartenenza. Il Marchioni, infatti, già autorizzato dalla ASL di Biella, nel 2000, a svolgere - occasionalmente - analoga attività presso l'agenzia Punto Patente s.a.s., nel 2004 ha chiesto all'allora proprio Dirigente come avrebbe dovuto procedere per poter effettuare regolare attività di medico certificatore, anche presso altre agenzie di pratiche auto che gliene avevano fatto richiesta. Della procedura di autorizzazione si occupò il responsabile del Servizio di appartenenza del Marchioni, il dottor Orlandi, il quale, a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del Dottor Luca Tagliabue, Dirigente responsabile del settore Gestione Amministrativa Attività Libero Professionali, ha inoltrato a costui la nota prot. n. 2540/ML/B del 2004 avente ad oggetto "autorizzazioni in attività libero professionale fuori sede". Nella nota si legge: "In riscontro alla VS richiesta del 18.05.04 si precisa che il dr. Marco Marchioni non fa parte della Commissione di Vigilanza di cui al D.G.R. n. 55-1769 del 18.12.00; pertanto nulla osta a che lo stesso continui a svolgere la sua attività libero professionale, extra moenia, di rilascio di certificati di idoneità alla guida, ovviamente nel rispetto delle limitazioni di competenza territoriale, già comunicate con autorizzazione del 08.11.00. (...)". Il Dottor Orlandi ha consegnato all'interessato copia della comunicazione dalla quale risultava chiaramente che nulla ostava a che il medico svolgesse la sua attività libero professionale, in regime extra-moenia, di rilascio di certificati d'idoneità alla guida.

La nota è solo presente come copia e riporta la dicitura "minuta per Dr.

Marchioni", dal momento che dopo anni gli originali sono stati mandati al macero per smaltimento degli atti degli archivi, ma in ogni caso, la stessa è munita di timbro, firma e numero di protocollo idonei a dimostrarne l'autenticità.

L'amministrazione, in ogni caso, era perfettamente a conoscenza del fatto che il Marchioni svolgesse attività libero professionale dal momento che la stessa inoltrava all'ufficio pagamenti la richiesta di quantificazione degli oneri per la remunerazione della libera professione svolta dal Marchioni, che dovevano essere pagati direttamente in busta paga, previo trattenimento di una percentuale da parte della USL, così come meglio dimostrato dalla documentazione versata in atti, per il periodo 2004 - 2018, periodo durante il quale il Marchioni ha comunicato sempre alla USL di appartenenza il numero delle visite effettuate presso le USL. La non linearità della normativa di riferimento oltre al non corretto comportamento della amministrazione di appartenenza, chiaramente non coerente e poco collaborativo, hanno ingenerato nel Marchioni confusione ed affidamento tali da consentirgli di addivenire alla manifestazione dei fatti di che trattasi, evidentemente sorretti, quindi, da colpa, semmai grave, ma mai da dolo.

In ogni caso la difesa dell'appellato non ha condiviso la quantificazione del costo dei singoli certificati prospettato dalla Procura appellante, pari ad euro 32,00, allegando a tal fine gli atti di accertamento dei redditi inviati al Marchioni dall'Agenzia delle Entrate, per gli anni 2016, 2017, 2018, dove i singoli certificati sono stati quantificati in euro 11,00 per singola prestazione.

La difesa dell'appellato ha insistito anche per il rigetto del motivo di appello

relativo alla condanna per indebita percezione di retribuzione per assenza dal servizio e del conseguente danno all'immagine stante l'assenza di prova circa i fatti contestati. E' stato affermato dalla Procura che l'avvenuto accertamento dell'inserimento di certificazioni di idoneità alla guida presso il sito della Motorizzazione civile nel corso dell'orario di servizio presso la Usl, da un indirizzo IP diverso da quello dell'amministrazione di appartenenza, dimostrerebbe la presenza del Marchioni, non già presso la sede di servizio, bensì presso la sede della singola autoscuola per la quale la certificazione era stata rilasciata. La difesa dell'appellante ha fermamente smentito l'assunto attoreo, stabilendo che l'avvenuto inserimento delle certificazioni di idoneità alla guida nel corso dell'orario di servizio presso la Usl, possono dimostrare unicamente lo svolgimento di una attività di inserimento dati nell'orario indicato, attraverso un dispositivo diverso da quello della USL di appartenenza, così ad esempio, un tablet personale o telefono cellulare.

La difesa dell'appellato ha ricordato come, con riferimento al caricamento delle certificazioni di idoneità alla guida nel sito della Motorizzazione civile, in un momento diverso rispetto a quello in cui era effettuata la visita presso la autoscuola interessata, la cosa non fosse fisiologica ma non infrequente dato il ripetersi di interruzioni di collegamento telematico con il sito della Motorizzazione civile durante l'orario delle visite, con conseguente necessità di differire ad un momento diverso da quello del contestuale svolgimento della visita, il caricamento dei dati necessari al rinnovo della patente.

La difesa dell'appellato, quindi, ha insistito per il rigetto dell'appello e la

conferma della sentenza impugnata anche con riferimento alla applicazione del potere riduttivo, correttamente riconosciuto dal Collegio di primo grado in relazione anche alla complessa situazione organizzativa della USL di appartenenza.

All'udienza del 20 marzo 2024 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate in atti.

La difesa dell'appellato ha fatto espressa richiesta di cancellazione dall'atto di appello redatto dalla Procura, ai sensi dell'art. 639 c.p.c. della locuzione "personalità ambigua ed inaffidabile" riferita alla persona dell'appellato.

Considerato in

DIRITTO

L'appello non merita accoglimento.

L'odierno appellato, dirigente medico in servizio presso la USL di Biella in regime di esclusiva, ha svolto attività extraistituzionale per il periodo 2014 - 2018, sebbene fosse stato autorizzato, sin dal 2012 a svolgere attività intramoenia, con orari e giorni ben definiti, sin dal 2012.

Con sentenza n. 117/2021, la Sezione giurisdizionale per il Piemonte, in parziale accoglimento della domanda attorea, lo ha condannato, al pagamento, in favore della ASL di Biella, della somma, comprensiva di rivalutazione monetaria, di euro 181.800,00, oltre interessi e spese di giustizia.

La Procura appellante, come esposto in punto di fatto, non ha condiviso, la scelta dei giudici di prime cure con riferimento al "*quantum*" nonché rispetto all'elemento psicologico contestato.

Con particolare riferimento alla corretta quantificazione degli emolumenti

percepiti occorre ricordare che la Procura ha ritenuto incongrua la cifra di euro 20,00 per ogni certificato rilasciato, considerata dal Collegio di primo grado ai fini della concreta quantificazione del danno, prendendo come base di calcolo l'elevato numero di certificati sottoscritti negli anni dal Marchioni (19.954), insistendo per la quantificazione di un costo medio pari almeno ad euro 32,00.

Questo Collegio di appello ritiene di poter condividere la quantificazione indicata dai giudici di prime cure nella decisione impugnata, anche alla luce di tutta la documentazione prodotta dall'odierno appellato sin dalla esposizione delle proprie deduzioni difensive. La Procura ha aderito alla quantificazione offerta dalla Guardia di Finanza che, a sua volta, ha fatto riferimento al tariffario di settore e a fatture emesse per analoghe prestazioni. Parte appellata, invece, ha prodotto copia di fatturazione emessa dal Marchioni a favore di una autoscuola dalla quale risulta una quantificazione di euro 20,00 per ogni certificazione rilasciata dal Marchioni medesimo per il rinnovo patenti (parcella n. 23 del 19 dicembre 2019 emessa dal Marchioni a favore della Autoscuola Punto Patente di euro 603,20 per n. 29 visite effettuate). La difesa del Marchioni, sin dalle deduzioni difensive ha portato, inoltre, come esempio, il costo totale di un rinnovo patente presso una autoscuola pari, negli anni che interessano ai fini della presente trattazione, ad euro 36,50, con l'improbabile prospettazione di un guadagno di soli euro 4,50 per la singola agenzia per ogni singola pratica di rinnovo a fronte di un presunto guadagno di euro 32,00 del Marchioni.

La somma di euro 20,00 è ritenuta congrua da questo Collegio di appello anche alla luce della documentazione offerta da parte appellante relativa

alla quantificazione del costo medio dei singoli certificati prospettata dalla

Agenzia delle Entrate (euro 11,00), sebbene a tutela di interessi diversi da

quelli tutelati in questa sede.

Alla luce di quanto sin qui esposto, deve rigettarsi l'appello della Procura in

punto di quantificazione del danno da svolgimento di attività di lavoro

autonomo non autorizzata, con conseguente conferma dell'importo indicato

in sentenza (p. 4.1), per un totale di euro 399.380,00 (19.954 x 20,00).

Deve, a questo punto, essere scrutinato il motivo di appello relativo alla

corretta qualificazione dell'elemento psicologico che, a detta della Procura

appellante, non può non essere quello del dolo, contrariamente a quanto

ritenuto dal Collegio di primo grado che ha ritenuto di poter qualificare

l'elemento soggettivo del Marchioni come colpa grave.

La pretesa di parte appellante è destituita di fondamento.

Occorre ricordare, infatti, come alla vicenda di che trattasi abbia fatto da

sfondo una normativa ancora in fase di prima applicazione, ove la stessa

amministrazione di appartenenza, con la propria condotta omissiva, ha

innegabilmente agevolato il dipanarsi degli eventi secondo le descritte

modalità.

Emerge chiaramente dagli atti come l'amministrazione di appartenenza

fosse a conoscenza della attività di intramoenia svolta dal Marchioni (v.

richieste di quantificazione compensi "ALPI", indirizzati

dall'amministrazione all'ufficio pagamenti, in atti); è altrettanto pacifico, in

quanto non contestato, il fatto che l'amministrazione di appartenenza

ricevesse sistematicamente dalle agenzie per il rinnovo della patente

l'elenco delle certificazioni rilasciate dal Marchioni, senza procedere ad

effettuare mai un controllo idoneo a verificare la corretta quantificazione della attività esterna svolta dal Marchioni, quantitativamente incompatibile, in modo evidente, con la limitata attività intramoenia preventivamente autorizzata.

L'inerzia della amministrazione ha, a parere del Collegio, ingenerato uno stato di affidamento dell'appellato che, in ogni caso, con innegabile trascuratezza e imprudenza inescusabili, ha perseverato nella sua condotta dannosa.

Il chiaro ed indiscusso discostamento della condotta del Marchioni dai parametri di legge impone al giudicante di constatare un elemento psicologico idoneo a supportare l'azione erariale dal momento che, sebbene non possa ravvisarsi una chiara coscienza e volontà di contravvenire alla normativa di settore, palesa in ogni caso, una colpa grave ed inescusabile.

La qualificazione come gravemente colposa della condotta consente di poter fare un largo uso del potere riduttivo, giustificato dal Collegio di primo grado proprio alla luce della non linearità della vicenda di che trattasi innegabilmente agevolata dalla condotta della stessa amministrazione danneggiata.

La sentenza deve, pertanto, essere confermata sul punto, con conseguente rigetto dei relativi motivi di appello.

Occorre infine scrutinare l'ulteriore motivo di appello relativo all'erroneità della sentenza per avere i giudici ritenuto non provata la voce di danno da indebita percezione della retribuzione durante la falsa attestazione della presenza in servizio oltre al danno all'immagine di cui all'art. 55 *quater* D.Lgs. 165/2001.

La Procura appellante ha ritenuto dimostrata l'assenza dal servizio del Marchioni dal diverso indirizzo IP che risulta associato alle credenziali del Marchioni medesimo, utilizzate per collegarsi al sito della Motorizzazione civile durante l'orario in cui il Marchioni era in servizio presso la USL, al fine di assicurare l'inserimento delle pratiche di rinnovo patente auto.

Orbene, l'indirizzo IP indica notoriamente il singolo apparecchio che in un dato momento risulta collegato alla rete internet. PC, tablet e cellulari possono accedere alla rete utilizzando di volta in volta un determinato indirizzo IP che lo identifica in quel momento. L'indirizzo varia non solo al variare dell'apparecchio in uso ma anche al variare della linea dati utilizzati.

Ciò significa che un medesimo apparecchio, collocato in un medesimo luogo, potrà presentare in momenti diversi, diversi indirizzi IP a seconda della linea che sta utilizzando (linea dati pubblica o linea wi-fi domestica).

Al fine di avere la certezza della esatta collocazione di un dato apparecchio, occorrerebbe procedere, oltre alla individuazione dell'indirizzo IP, anche alla corretta geolocalizzazione dello stesso nel momento in cui opera.

La Guardia di Finanza ha affermato che l'individuazione di un indirizzo IP diverso da quello della USL di appartenenza indicherebbe la collocazione del Marchioni in *"luoghi geografici diversi rispetto a quelli indicati dall'ASL"* al momento dell'inserimento dei dati, cioè consentirebbe di inferire l'assenza del Marchioni dal luogo di lavoro (v. nota Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Biella - Sezione Tutela Spesa Pubblica - prot. 0216954/2020 del 28 luglio 2020).

Il Collegio ritiene, però, detta prova insufficiente ai fini del decidere dal momento che proseguendo nella lettura della stessa nota in atti emerge, solo

per fare alcuni esempi, come ad una stessa agenzia per rinnovo patenti (Ag.

Punto Patente - Biella) corrispondano ben tre diversi indirizzi IP

(192.168.170.21 il 2 aprile 2014 ore 15.10.23 - 192.168.170.22 il 9 aprile 2014

ore 15.46.41 - 82.90.88.57 il 1 aprile 2015 ore 15.13.02) mentre l'IP

192.168.170.21 indicato sopra per Ag. Punto Patente di Biella nel giorno 2

aprile 2014 e IP 192.168.170.22 indicato sopra per Ag. Punto Patente di Biella

il 9 aprile 2014, sono indicati come utilizzati in Agenzia Biella uno s.n.c.,

rispettivamente, nei giorni 11 aprile 2014 ore 11.29.51 e 22 aprile 2014 ore

18.56.02.

Ciò consente di poter affermare che dal mero utilizzo di credenziali di

accesso da un indirizzo IP diverso da quello del luogo di servizio non possa

inferirsi con certezza la presenza fisica dell'appellato in luogo diverso da

quello di lavoro al fine di supportare una azione per il ristoro del danno

derivante all'amministrazione di appartenenza dalle retribuzioni

corrisposte a fronte di un servizio mai reso per assenza del pubblico

dipendente dal servizio e del conseguente danno all'immagine che ne

deriva a mente dell'art. 55 quinquies del D. Lgs. 165/2001.

L'appello deve, quindi, essere rigettato anche con riferimento a detto ultimo

motivo.

Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.

Da ultimo, il Collegio ritiene di affrontare la richiesta, da parte della difesa

del Marchioni, di disporre lo stralcio, dall'atto di impugnazione, di una

frase ritenuta ingiuriosa ed offensiva nei confronti della persona

dell'appellato (nel punto in cui il soggetto è definito "personalità ambigua

ed inaffidabile").

L'art. 30 c.g.c. impone alle parti doveri di lealtà e probità, stigmatizzando

l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive, tanto negli scritti che nelle

trattazioni orali, rinviando, per le conseguenze, all'art. 89 c.p.c.

Ciò premesso, secondo costante giurisprudenza per espressioni

sconvenienti ed offensive si intendono quelle che eccedono i limiti di un

civile esercizio del diritto di difesa e di critica al fine di recare offesa senza

alcuna connessione con le necessità difensive e travalicando la fisiologica

veemenza argomentativa (Cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Lombardia,

35/2018 e 48/2007; Sez. giur. Veneto, 30/2018; Sez. giur. TAA-Trento, n.

41/2018; TAR Calabria-Reggio Calabria, n. 425/2017).

Il Collegio ritiene che la suindicata espressione, contestata alla Procura,

intesa secondo il suo senso grammaticale, sintattico e contestuale, non

manifesti finalità palesemente offensive nè profili debordanti dall'ordinaria

dialettica processuale, per cui l'istanza di cancellazione di tale espressione

va respinta.

Le spese devono essere liquidate a favore dell'appellato e si quantificano in

euro 2.500,00 (duemiliciquecento/00) oltre oneri di legge, ponendole a

carico della Azienda Sanitaria Locale di Biella.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale rigetta l'appello

iscritto al n. 58921 del Registro di Segreteria.

Liquida a favore dell'appellato la somma di euro 2.500,00

(duemiliciquecento/00) oltre oneri di legge, ponendole a carico della

Azienda Sanitaria Locale di Biella.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

